LAVORO ■ I datori si misurano con le regole che disciplinano il rito tributario

Caccia alla prova per evitare le maxi-sanzioni sul sommerso

Caccia alla prova per sfuggire alla super-sanzione contro il lavoro sommerso. E caccia alla strada procedurale da seguire per far valere i nuovi argomenti che i datori di lavoro possono portare a propria discolpa.

La sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile (si veda anche «Il Sole-24 Ore» di ieri) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del Dl 12/2002 nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio dopo il 1° gennaio dell'anno nel quale è stata elevata la contestazione della violazione, non ha, in realtà, cancellato la sanzione amministrativa anti-sommerso, ma si è limitata ad affermare l'illegittimità del meccanismo di determinazione della sanzione, stabilendo che la presunzione legale di decorrenza del rapporto di lavoro irregolare dal 1° gennaio dell'anno di constatazione della violazione non è assoluta, ma relativa. Il datore di lavoro è, dunque, ammesso a fornire la prova contraria. Resta da capire, però, come questa nuova opportunità potrà essere sfruttata nelle strettoie procedurali del contenzioso tributario.

La sanzione stabilita dall'articolo 3, comma 3. Nell'ambito della disciplina per la lotta al lavoro nero, il legislatore ha stabilito che l'impiego di dipendenti non risultanti dalle scritture obbligatorie è punito anche con la sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

La Corte costituzionale — ribadito il principio per cui rientrano nella discrezionalità del legislatore individuazione delle condotte punibili, scelta e quantificazione delle sanzioni — ha stabilito che il meccanismo di determinazione della sanzione viola il diritto di difesa del datore (articolo 24 della Costituzione) dal momento che non consente di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data successiva al 1° gennaio ed è irrazionale (articolo 3 della Costituzione) perché equipara situazioni tra loro diseguali.

Le conseguenze della sentenza. L'intervento della Corte non ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione, ma ha più semplicemente affermato l'illegittimità del meccanismo di determinazione della sanzione amministrativa. Pertanto le conseguenze pratiche vanno valutate in relazione alle diverse situazioni ipotizzabili.

Nel caso di contenzioso pendente di fronte al giudice tributario contro l'avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dalle Entrate, il datore di lavoro potrà, utilizzando gli strumenti processuali previsti dalla normativa sul contenzioso tributario (deposito di memorie e documenti in base all'articolo 32 del decreto legislativo 546/92), fornire la prova della data (successiva al 1° gennaio) di inizio del rapporto di lavoro contestato. Questa prova potrà essere proposta anche in appello invocando l'articolo 58 del decreto legislativo 546/92 che consente al giudice di appello di disporre nuove prove se le ritiene necessarie per la decisione ovvero se la parte dimostra di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per una causa che non le è imputabile.

Spazio a elementi aggiuntivi in primo grado e in appello

Se l'avviso di irrogazione delle sanzioni è diventato definitivo o la sentenza del giudice tributario è passata in giudicato, la decisione della Corte costituzionale non potrà essere invocata perché non ha effetto retroattivo.

Nell'ipotesi, infine, di avviso di irrogazione delle sanzioni non ancora definitivo, la sentenza consente al datore di lavoro di proporre ricorso contestando l'ammontare della sanzione irrogata e fornendo la prova dell'inizio del rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio dell'anno di contestazione della violazione.

La giurisdizione delle commissioni tributarie. Va, infine, ricordato che la giurisdizione delle commissioni tributarie in materia di impugnazione degli avvisi di irrogazioni delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, ritenuta «non implausibile» dalla Consulta, ha specifico fondamento legislativo. È la stessa legge che prevede, infatti, che alla constatazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede l'agenzia delle Entrate. E la competenza delle Entrate determina l'attribuzione alla giurisdizione tributaria del contenzioso.

LUIGI FERRAJOLI